

## COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO NON INFERIORE A €3.000 (€25.000 PER IL 2010)

**Soggetti obbligati alla comunicazione:** sono obbligati alla comunicazione in oggetto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, così come di seguito.

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

**Oggetto della comunicazione:** sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi di cui al punto precedente, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro **3.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto**.

Per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto applicata. Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro 3.000.

Per il periodo d'imposta 2010 l'importo è elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011.

**Elementi da indicare nella comunicazione:** nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione di cui ai punti precedenti:

- a) l'anno di riferimento;

## COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO NON INFERIORE A €3.000 (€25.000 PER IL 2010)

- b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

Ai fini della comunicazione dei dati, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati identificativi di cui alle lettere b) e c) del medesimo punto.

**Termini di invio della comunicazione telematica:** il termine è fissato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o, in mancanza, al momento di cui all'art. 6 del medesimo decreto.

Per il periodo d'imposta 2010 la comunicazione può essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

**Modalità di trasmissione dei dati:** i soggetti tenuti alla comunicazione utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (*Fisconline*) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Per la trasmissione dei dati, è possibile avvalersi dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato D.P.R. n. 322/98.

Fonti: Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;  
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010

Busto Arsizio, 14 Gennaio 2011